

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 luglio 2019, n. 186
Art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Voltura dell'autorizzazione all'esercizio in capo alla Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." di Racale (LE) di un Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato "Centro Diurno Aretè", sito nel Comune di Matino (LE) alla Via Panorama n. 28, a seguito di affitto del ramo di azienda dalla "Società Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co." di Racale (LE).

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "*riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche*".

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "*riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – "*Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private*" prevede all'art. 4 il "Centro Diurno", struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede all'art. 9, comma 2 che: "*L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di*

cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."

Con nota PEC del 10/10/2018 ad oggetto *"Comunicazione affitto ramo d'azienda Centro Diurno Areté"*, il legale rappresentante della Società *"Centro Socio Assistenziale Villa Felice s.a.s. di M. Migliaccio & Co."* di Racale (LE), che gestisce il Centro Diurno riabilitativo psichiatrico (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato *"Centro Diurno Areté"*, sito nel Comune di Matino (LE) alla Via Panorama n. 28 ed autorizzato all'esercizio con Determinazione Dirigenziale n. 287 del 01/12/2017 di questa Sezione, ha comunicato a questa Sezione, *"ai sensi del comma 2 art. 9 della Legge Regionale n. 9/2017 e s.m. e i. di aver concesso in affitto, in data 01.10.2018, alla Società Villa Felice servizi Socio-Sanitari s.r.l., con sede in Racale (LE) alla Via Gallipoli n. 298, il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di Centro Diurno Riabilitativo Psichiatrico, ex art. 4 Reg. Reg. n. 7/2002, denominato "Centro Diurno Areté", dotato di n. 20 posti utenti, sito nel comune di Matino (Le) alla Via Panorama n. 28, giusto contratto di affitto di azienda redatto in data 27.09.2018, dal Dott. Novelli Antonio, Notaio in (omissis) iscritto al Collegio Notarile di Lecce, registrato a Casarano (LE) il 01/10/2018 al n. 7718, repertorio n. 86309 raccolta n. 30369 (...)"*,

chiedendo *"La voltura dell'autorizzazione all'esercizio a favore della società Villa Felice servizi Socio-Sanitari s.r.l., con sede in Racale (LE) alla Via Gallipoli n. 298, Amministratore Unico Migliaccio Marco Giuseppe, nato a Gallipoli il 22.08.1969."* ed allegandovi:

"

- 1) *Copia contratto di affitto;*
- 2) *Copia certificato iscrizione CCIAA della Società (che prende in affitto il ramo d'azienda);*
- 3) *Autocertificazione assenza condanne penali e carichi pendenti dell'Amministratore Unico della Società (che prende in affitto il ramo d'azienda)."*

Con il sopra citato contratto, con il quale la Società *"Centro Socio-Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co."* concede in affitto alla Società *"Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l."* il *"Centro Diurno Areté"* sito nel Comune di Matino (LE) alla Via Panorama n. 28, si conviene e si stipula, tra l'altro, che:

"(...)

4) Durata del contratto

Il contratto avrà durata di anni sei (6), con decorrenza dall'avverarsi della condizione di cui al successivo art. 7 (condizione sospensiva).

Il contratto potrà essere prorogato di altri sei (6) anni, se nessuna delle parti avrà comunicato all'altra, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il diniego al rinnovo, entro tre mesi prima dalla sua naturale scadenza.

"(...)

7) Condizione sospensiva

Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva che l'affittuaria ottenga la voltura a proprio nome di tutte le autorizzazioni attualmente facenti capo alla Società affittante, autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività oggetto del presente.

Il mancato ottenimento della voltura delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle attività programmate, entro la data del 31 ottobre 2018, con la sola proroga eventuale di sessanta (60) giorni, e quindi con il termine massimo finale del 31 dicembre 2018, il presente contratto non produrrà alcun effetto tra le parti, salvo quanto previsto dal successivo art. 8 (caparra confirmatoria).

"(...)".

Con nota del 24/10/2018 trasmessa con PEC del 29/10/2018, ad oggetto *"Domanda Voltura autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e conferma dell'accreditamento istituzionale relativamente alle strutture (...)* e *"Centro Diurno Areté" Matino"*, il legale rappresentante della Società *"Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l."* ha trasmesso alla scrivente *"FORMALE ISTANZA PER*

"(...)

2) la Voltura dell'autorizzazione all'esercizio del Centro Diurno "Aretè" sito in Matino (Le) alla Via Panorama n. 28, dalla Società Centro Socio Assistenziale Villa Felice s.a.s. alla società Villa Felice Servizi socio-sanitari s.r.l. con sede legale in Racale (Le) alla Via Gallipoli n. 298, in considerazione della concessione di affitto di ramo di azienda, avente ad oggetto l'attività di Centro Diurno Riabilitativo Psichiatrico, ex art. 4 Reg. Reg. n. 7/2002, denominato "Centro Diurno Aretè", dotato di n. 20 posti utenti, sito nel comune di Matino (Le) alla Via Panorama n. 28, giusto contratto di affitto di azienda redatto in data 27.09.2018, dal Dott. Novelli Antonio, Notaio in (omissis) iscritto al Collegio Notarile di Lecce, registrato a Casarano (LE) il 01/10/2018 al n. 7718, repertorio n. 83609 raccolta n. 30369 (già trasmessovi in data 10.10.2018 a mezzo Racc. AR e Pec). (...).",

allegandovi la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 45 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui il medesimo legale rappresentante ha dichiarato, in relazione al Centro Diurno in oggetto, la permanenza del possesso dei requisiti minimi di esercizio previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i..

Pertanto, con nota prot. n. A00_183/16019 del 30/11/2018, questa Sezione, "considerato:

- *che la L.R. n. 9/2017 s.m.i. dispone:*
 - *all'art. 8, comma 2 che "Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.";*
 - *all'art. 9, comma 2 che "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.";*
 - *all'art. 12, comma 6 che "Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture specialistiche ambulatoriali non residenziali. I soggetti che erogano servizi sanitari, anche in branche diverse, in regime autorizzativo o di accreditamento attraverso più strutture o sedi operative, possono nominare un unico responsabile sanitario.";*
 - *all'art. 12, comma 8 che "Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'articolo 15-nonies del d.lgs. 502/1992.";*
- *che l'autorizzazione all'esercizio del Centro Diurno "Aretè" sito in Matino (Le) alla Via Panorama n. 28, è dunque trasmissibile dalla "Società Centro Socio Assistenziale Villa Felice s.a.s." alla "Società Villa Felice Servizi Socio-Sanitari s.r.l." subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i.;*
- *che agli atti della Sezione risulta che il Responsabile Sanitario del Centro Diurno, Dott. Giorgio Muci, è nato il 12/07/1951 e ricopre il medesimo incarico anche presso altre strutture, gestite da diversi soggetti giuridici;*
- *che il sopra citato comma 1 dell'art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall'art. 22 comma 1 della Legge n. 183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che: "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti."",*

ha invitato:

"

- *il Legale Rappresentante della Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." di Racale (LE):*

- a provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente, alla nomina di un (o alla conferma del) Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente Sezione entro lo stesso termine il nominativo, la relativa documentazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il medesimo dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di non ricoprire le medesime funzioni anche in altre strutture gestite da diverso soggetto giuridico;
 - in caso di conferma del Dott. Giorgio Muci quale Responsabile Sanitario (si ribadisce, previa rinuncia agli incarichi di responsabile sanitario in altre strutture gestite da diverso soggetto giuridico e trasmissione della relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), a trasmettere alla scrivente Sezione, entro lo stesso termine di cui sopra, copia dell'istanza con cui il Dott. Giorgio Muci chiede alla Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 12/07/2021) e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Dott. Giorgio Muci, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., con allegata copia del documento d'identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista;
 - a trasmettere alla scrivente Sezione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi numero e qualifiche del personale da impegnare nel Centro Diurno in oggetto;
 - a trasmettere, altresì, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 del medesimo art. 9 e circa il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2112 del codice civile in ordine al trasferimento del "Centro Diurno Aretè";
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, "ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, commi 3 e 5 e 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno "Aretè" sito in Matino (Le) alla Via Panorama n. 28, finalizzato alla verifica della permanenza del possesso in capo al soggetto cessionario "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." dei requisiti minimi di esercizio previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i."

Con PEC dell'08/01/2019 il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. n. 179671 del 28/12/2018, ad oggetto "Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l." di RACALE (LE). Richiesta di voltura dell'autorizzazione all'esercizio del Centro Diurno Riabilitativo psichiatrico (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato "Centro Diurno Areté, sito in Matino (LE) alla Via Panorama n. 28. Esito accertamenti.", con cui il Dirigente Medico ed il Tecnico della Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) Area Sud – Maglie del Dipartimento di Prevenzione hanno rappresentato quanto segue:

"Con riferimento alla nota prot. n. A00_183/16019 del 30/11/2018, con la quale viene richiesta la verifica della permanenza del possesso in capo al soggetto cessionario "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." dei requisiti minimi di esercizio previsti dal Reg.Reg. n. 3/2005 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., si comunica che è stato effettuato apposito sopralluogo presso la struttura in oggetto indicata.

Premesso che la struttura risulta già autorizzata all'esercizio con D.D. n. 287 del 01/12/2017 della Regione Puglia in capo alla Società "Centro Socio Assistenziale Villa felice s.a.s.";

vista ed esaminata la documentazione presentata relativa ai locali, agli impianti ed alla dotazione organica;

visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 21/12/2018 nel corso del quale è stato accertato che i locali sono idonei dal punto di vista igienico sanitario per l'uso cui sono destinati e sono adeguatamente arredati;

preso atto che è garantita la dotazione organica minima prevista per la citata tipologia di attività;

visto che il Responsabile Sanitario è il Dott. MUCI Giorgio nato il (omissis) laureato in Medicina e Chirurgia in data 11/11/1980 presso l'Università degli Studi di Bologna, specializzato in Psichiatria il 21/04/1986 presso l'Università degli studi di Bari, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce pos. n. 3277;

vista la L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

visto il R.R. 3/2005 e s.m.i.

si conferma la persistenza dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. del Centro Diurno Riabilitativo Psichiatrico denominato "ARETE'" gestito dalla Soc. Villa Felice Servizi Socio-Sanitari s.r.l. con sede legale in Racale alla via Gallipoli n. 298, fermo restando che il legale rappresentante della Società dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il Medico responsabile dichiara di non ricoprire medesimi incarichi presso altre strutture gestite da diverso soggetto giuridico (in adeguamento a quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n. 9/2017 così come modificato dalla L.R. n. 65/2017.)".

Successivamente la L.R. n. 67 del 12/12/2018, entrata in vigore in data 31/12/2018, ha modificato il comma 6 dell'art. 12 della L.R. n. 9/2017, stabilendo che "Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture socio-sanitarie e per quelle sanitarie territoriali mono-specialistiche residenziali e semiresidenziali. (...)" e consentendo quindi al Responsabile Sanitario delle strutture di riabilitazione psichiatrica di ricoprire il medesimo incarico presso altre strutture gestite da diverso soggetto giuridico; pertanto, non risulta più applicabile la prescrizione indicata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL LE con la sopra riportata nota prot. n. 179671 del 28/12/2018.

Con PEC del 09/02/2019 il legale rappresentante della "Società Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." ha trasmesso la nota del 14/01/2019 ad oggetto "Riscontro vs. richiesta integrazione documentale prot. n. A00_183/16019 del 30/11/2018.", con la quale ha comunicato quanto segue:

"Con riferimento alla Vostra richiesta di integrazione documentale prot. A00_183/16019 del 30/11/2018, vista la Legge Regionale n. 67/2018 che ha modificato il comma 6 dell'art. 12 della Legge Regionale n. 9/2017 con la presente inviamo:

1. Conferma del Dr. Muci Giorgio quale Responsabile Sanitario del Centro Diurno ARETE'.
2. Richiesta permanenza in servizio del Dr. Muci Giorgio quale Responsabile Sanitario del Centro Diurno ARETE'.
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indica numero e qualifiche del personale impegnato e da impegnare nel Centro Diurno ARETE'.
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e circa il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2112 del codice civile in ordine al trasferimento del Centro Diurno ARETE'."

Inoltre, ad integrazione della documentazione già trasmessa:

- con nota datata 09/07/2019 ad oggetto "richiesta permanenza in servizio quale responsabile sanitario ai sensi dell'art. 15 nonies del decreto leg.vo 30 dic. 1992 n. 502, come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 4 nov. 2010.", consegnata brevi manu ed acquisita da questa Sezione con prot. n. A00_183/10408 del 22/07/2019, il Responsabile Sanitario Dott. Giorgio Muci, nato il (omissis), ha precisato "di non aver raggiunto, allo stato, i quaranta anni di servizio effettivo, avendone svolti 38 (dico trentotto).";
- con atto modificativo di contratto di affitto d'azienda - Repertorio n. 87059 del 10/07/2019, consegnato brevi manu ed acquisito dalla scrivente con prot. n. A00_183/10409 del 22/07/2019, le società "Centro Socio-Assistenziale Villa Felice S.a.s. di Migliaccio Marco & C." e "Villa Felice Servizi Socio-sanitari s.r.l." "precisano e riconoscono" che deve intendersi come completamente annullato e che non produrrà alcun effetto sull'efficacia del contratto l'art. 7 del medesimo contratto, nel quale era disciplinata la "Condizione sospensiva" che prevedeva che in caso di mancata autorizzazione all'esercizio dell'attività in capo alla società affittuaria, entro il termine massimo del 31/12/2018, il citato contratto non avrebbe prodotto alcun effetto tra le parti.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, a seguito di affitto di ramo d'azienda dalla "Società Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M.

Migliaccio & Co.” di Racale (LE), la voltura dell’autorizzazione all’esercizio in capo alla Società “Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l.” di Racale (LE), il cui legale rappresentante è Marco Giuseppe Migliaccio, di un Centro Diurno con n. 20 posti denominato “Centro Diurno ARETE”, sito nel Comune di Matino (LE) alla Via Panorama n. 28 ed il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giorgio Muci, nato il (omissis) e specializzato in Psichiatria, con la prescrizione che il legale rappresentante della Società “Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l.” di Racale (LE) dovrà comunicare a questa Sezione qualsiasi modifica concernente l’assetto della titolarità dell’azienda affittata, ed in particolare, rescissione o risoluzione del contratto di affitto di azienda, proroga del termine di efficacia dell’affitto, acquisto dell’azienda e con la precisazione che:

- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Giorgio Muci non può superare il raggiungimento dei n. 40 anni di servizio effettivo e, in ogni caso, del settantesimo anno di età (quindi, non oltre il 12/07/2021);
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società “Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l.” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co.” di Racale (LE) dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che *“fino al completamento degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (...)”*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, a seguito di affitto di ramo d'azienda dalla "Società Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co." di Racale (LE), la voltura dell'autorizzazione all'esercizio in capo alla Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." di Racale (LE), il cui legale rappresentante è Marco Giuseppe Migliaccio, di un Centro Diurno con n. 20 posti denominato "Centro Diurno ARETE", sito nel Comune di Matino (LE) alla Via Panorama n. 28 ed il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giorgio Muci, nato il (omissis) e specializzato in Psichiatria, con la prescrizione che il legale rappresentante della Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." di Racale(LE) dovrà comunicare a questa Sezione qualsiasi modifica concernente l'assetto della titolarità dell'azienda affittata, ed in particolare, rescissione o risoluzione del contratto di affitto di azienda, proroga del termine di efficacia dell'affitto, acquisto dell'azienda e con la precisazione che:
 - la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Giorgio Muci non può superare il raggiungimento dei n. 40 anni di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 12/07/2021);
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che *"fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (...)"*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l.", Via Gallipoli n. 298, Racale (LE);
 - al Legale Rappresentante della Società "Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.S. di Migliaccio & Co.", Via Ospina snc, Racale (LE);
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore del DSM ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Matino (LE)

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di

- cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
 - e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
 - f) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
 - g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)